



Il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile: I criteri di gestione delle associazioni in tempi di pace ed aspetti amministrativi

Essere al servizio della comunità: l'organizzazione dei soccorsi

Non è sempre stato così: l'attuale sistema di protezione civile è il frutto di un percorso storico legato sia a esperienze concrete sul territorio nazionale sia all'evolversi del contesto internazionale.

Fino a quando il ruolo dello Stato nel garantire la sicurezza è stato inteso come difesa del territorio e assistenza alla popolazione, il ruolo della protezione civile è stato quello di organizzare i soccorsi in caso di calamità naturali.



R.D.L 09.12/1926: “Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura”

I periodi di evoluzione della Protezione civile

Il percorso evolutivo della protezione civile dello Stato italiano, è caratterizzato da periodi di inerzia e accelerazioni improvvise, specialmente in concomitanza con gli eventi che più hanno impressionato i cittadini, è riconducibile a cinque periodi



I periodi di evoluzione della Protezione civile

- Dal 1861 al 1945: il periodo dei soccorsi come risposta ai drammi nazionali;
- Dal 1946 al 1970: il periodo del confronto sulla necessità di una nuova funzione di protezione pubblica;
- dal 1970 al 1992: il periodo della costruzione degli assetti governativi;
- dal 1992 al 2001: il periodo della cooperazione istituzionale e della diffusione delle competenze;
- dal 2001 ad oggi: il periodo dell'efficacia operativa e comunicativa.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Le responsabilità pubbliche devono essere attribuite all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e lo Stato deve intervenire solo dove e quando le Regioni e gli Enti locali (nel caso di sussidiarietà verticale) oppure le famiglie e le associazioni (nel caso di sussidiarietà orizzontale) non riescono assolutamente a provvedere.



Il termine “sussidiarietà” deriva dal latino *subsidium*,
che indica le truppe di riserva;

La terminologia militare romana distingue, infatti,
le coorti che combattono sul fronte (nella prima acies)
dalle coorti di riserva
che sono pronte ad intervenire,
in caso di bisogno, dietro il fronte (le *subsidiariae cohortes*).

1919 - 1969 Il coordinamento dei soccorsi è affidato al Ministero dei Lavori Pubblici



Ottobre 1963 - Vajont



1966 Alluvione dell'Arno



1968 Terremoto del Belice

1970 Legge n. 996 - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

Art. 1

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2

Il Ministro per l'Interno provvede, d'intesa con le altre Amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.



1976 Terremoto del Friuli



1980 Terremoto dell'Irpinia

1981

*D.P.R. n. 66 – Regolamento di esecuzione della legge 996/70
CCS, COM, CAPI...*

Art. 1

La protezione civile è un compito primario dello Stato.

Essa concerne:

- 1) la prevenzione degli eventi calamitosi mediante l'individuazione e lo studio delle loro cause;*
- 2) la predisposizione e attuazione dei servizi di soccorso;*
- 3) la predisposizione e attuazione degli interventi assistenziali;*
- 4) il coordinamento, al verificarsi dell'evento calamitoso, di tutti gli interventi delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali ed istituzionali.*



**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

**Dipartimento
della
Protezione Civile**



Interno

Corpo Nazionale VV.F.
Polizia di Stato
Prefetture

Politiche Agricole e Forestali

Corpo Forestale dello Stato

**Ambiente Tutela del Territorio e del
mare**

ISPRA

Lavoro, Salute e Politiche Sociali

Regioni/ASL

Economia e Finanze

Guardia di Finanza

Difesa

Esercito
Marina
Aeronautica
Carabinieri

Sviluppo Economico

Infrastrutture e Trasporti

TERNA/Società di
distribuzione

Beni e Attività Culturali

Guardia Costiera
ANAS
Società Autostrade
Gruppo Ferrovie dello Stato

Istruzione, Università e Ricerca

Centri di Competenza

Affari Esteri


Giustizia

Regioni

Province

Comuni

POLIZIA LOCALE



- Ufficio stampa del Capo Dipartimento
- Segreteria Capo Dipartimento
- Relazioni istituzionali**
- Rapporti con il Sistema Nazionale di protezione civile
- Relazioni internazionali
- Studi e ricerche

CAPO DEL DIPARTIMENTO

VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Consigliere giuridico

- Contenzioso
- Grandi eventi

**Ufficio I
VOLONTARIATO, FORMAZIONE
E COMUNICAZIONE**

- Volontariato
- Formazione
- Diffusione della conoscenza della protezione civile
- Comunicazione e relazioni con il pubblico

**Ufficio II
RISCHI IDROGEOLOGICI
E ANTROPICI**

- Centro Funzionale Centrale Settore Idro e Settore Meteo
- Rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero
- Rischio ambientale
- Rischio tecnologico
- Incendi boschivi e di interfaccia
- Ispezione e monitoraggio interventi dei Commissari Delegati

**Ufficio III
RISCHIO SISMICO
E VULCANICO**

- Pericolosità e rischio sismico
- Vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione
- Gestione tecnica post-evento
- Monitoraggio sismico del territorio
- Rischio vulcanico

**Ufficio IV
GESTIONE DELLE EMERGENZE**

- Coordinamento SISTEMA e COEMM
- Procedure, pianificazioni di emergenza e esercitazioni
- Gestione delle risorse in emergenza
- Emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione
- Mobilità e servizi essenziali
- Telecomunicazioni in emergenza

**Ufficio V
AMMINISTRAZIONE
E BILANCIO**

- Politiche contrattuali
- Affari amministrativi
- Affari finanziari

**Ufficio VI
RISORSE UMANE
E STRUMENTALI**

- Gestione ed organizzazione del personale
- Gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Controllo interno
- Informatica e sistemi per le comunicazioni

**Ufficio VII
ATTIVITÀ AERONAUTICA**

- COAU
- Scurezza del volo ed addestramento del personale navigante
- Vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e contrattuale della flotta aerea

La legge quadro in materia di protezione civile (L. 225/92)

1992 *Legge n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile

Il Servizio Nazionale ha il fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità.

Le specifiche attività attribuite al Servizio Nazionale della Protezione Civile sono:

Previsione

Prevenzione

Soccorso e gestione dell'emergenza

Superamento dell'emergenza

La legge quadro in materia di protezione civile (L. 225/92)

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza art. 2

Ai fini delle attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) **eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria**
- b) **eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano *l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria***
- c) **calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con *mezzi e poteri straordinari***

La legge quadro in materia di protezione civile (L. 225/92)

L. 225/92 art. 5

Stato di Emergenza

Al verificarsi di un evento di “*tipo C*” il *Consiglio dei ministri*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile , *delibera lo stato di emergenza*, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Potere di Ordinanza

Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono essere emanate *ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente* e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 11 L. 225/92



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Aeronautica Militare

Esercito Italiano

Marina Militare

Carabinieri

Polizia di Stato

Guardia di Finanza

Corpo Forestale dello Stato

Capitaneria di Porto

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

Croce Rossa Italiana

Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Organizzazioni di volontariato

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico



Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile

(L. 225/92 e D.L.vo 112/98)

In caso di emergenza:

ASSUME

la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite

PROVVEDE

a tutti gli interventi necessari

INFORMA

la Regione, la Provincia e la Prefettura

CHIEDE

l'intervento di altre Forze e Strutture quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune

1998

D.Lgs. n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

Capo VIII - Protezione civile

STATO: *indirizzo, promozione, coordinamento*

REGIONE:

attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di "tipo b", avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

organizzazione ed utilizzo del volontariato

indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza

PROVINCIA:

previsione e prevenzione in ambito provinciale

pianificazione di emergenza provinciale

vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C.

di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza

COMUNE:

attività di previsione e prevenzione dei rischi

provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi

predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali

attivazione dei primi soccorsi

utilizzo del volontariato di protezione civile comunale

COLATE RAPIDE DI FANGO – 5-6 MAGGIO 1998



A seguito di questo evento fu emanato il **D.L. 180/98**, convertito in **L. n. 267/98**, attraverso il quale si ottenne l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico sul territorio nazionale.

L. 03.08.1999 n. 265 *“ Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142 ”*

Trasferisce al Sindaco le competenze, attribuite dall'art.36 del DPR n.66/1981 al Prefetto, per quel che concerne l'informazione alla popolazione circa situazioni di pericolo per calamità naturali.



2001 *D.L. n. 343 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile
(convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401)*

Vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze dello Stato in materia di protezione civile, ampliandole con i “grandi eventi”, la cui dichiarazione, così come per lo stato di emergenza, comporta l’utilizzo del potere di ordinanza;

Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile un Comitato paritetico Stato - Regioni - Enti Locali.

2001 *Legge Costituzionale n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*

LA PROTEZIONE CIVILE È MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, *che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà (Art 114, Cost.).*

La Protezione Civile è considerata materia di legislazione concorrente e, quindi, di competenza regionale, nell'ambito dei principi fondamentali dettati da leggi-quadro o leggi-cornice;

Per la prima volta la Costituzione italiana si occupa espressamente della materia "Protezione Civile";

Resta fermo il potere di ordinanza attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre scompare dall'ordinamento la figura del Commissario di Governo, che nel passato aveva avuto un ruolo anche con riferimento alla protezione civile.



EVENTO

Evento che per intensità ed estensione richiede, mezzi e poteri straordinari



Riunione del Consiglio dei Ministri



Dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale e nomina di un Commissario delegato



2002 Terremoto di S. Giuliano

Situazione emergenziale eccezionale con grave rischio di compromissione dell'integrità della vita



Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza



Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto


**D.L. 245/2002
(Legge 286/2002)**

EVENTO



L. 26.07.2005, n. 152

"Disposizioni urgenti in materia di protezione civile"



- Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare, una volta dichiarato lo stato di emergenza, il potere di ordinanza anche per gli interventi all'estero;
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare le sue competenze in materia di protezione civile ai sensi dell'art.9 –comma 2 della L.23.08.1988 n.400 (non esclusivamente al Ministro dell'Interno).